



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE III**  
**SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

**DETERMINAZIONE N. 119 del 12-08-2025**

Registro generale n. 467

**Oggetto:** *ATTO DI CONVALIDA , AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES L. 241/90, DELLA D.D. N. 165 DEL 04.12.2024 E N. 86/2025 RIQUALIFICAZIONE IN ACCORDO QUADRO. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE TRAMITE CIG PADRE E UNICO CIG DERIVATO PLURIENNALE. (CIG UNICO: B807F8711F).*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

**VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

**PREMESSO:**

- Che con il decreto del Sindaco n. 14 del 16.2.2022 di nomina del Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Tributarî;
- Vista la propria Determinazione n. 67 del 15.4.2025, con la quale si nominavano i responsabili della fase di esecuzione dei contratti in essere del III Settore Finanziario e Tributario;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2024 è stato approvato il “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025 – 2027”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2024 è stata approvata la “Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (Dup) - Periodo 2025-2027 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000).

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con a Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21.01.2025 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO).

**VISTA** la propria precedente Determinazione n. 165 del 04.12.2024, con cui si è affidato il servizio di gestione della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro per il triennio 2025-2027 alla ditta Radiosanit Srl;

**RICHIAMATA** la successiva Determinazione Dirigenziale n. 86 del 10.06.2025, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.314,74 per coprire i costi di specifiche prestazioni variabili (corsi di formazione) per l'anno 2025;

**PRESO ATTO** della nota dell'Ufficio Controlli prot. n. 35256 del 14/07/2025, che ha evidenziato alcune criticità procedurali relative in particolare al calcolo dell'importo dell'appalto e alla tracciabilità, stante la mancata quantificazione ab origine del valore complessivo delle prestazioni, incluse quelle variabili come di seguito riportate:

a) Illegittimo calcolo dell'importo stimato dell'appalto a norma dell'articolo 14 comma 4 del D. Lgs 36/2023;

b) Violazione della tracciabilità della gara

L'affidamento ha una durata triennale ( articolo 2 del Capitolato ) e l'Importo totale della spesa è pari ad € 34.908.00.

Il CIG risulta invece acquisito per €9.700,00 e non come avrebbe dovuto per il valore complessivo dell'affidamento ( cfr art. 14 comma 4 sopra rapportato)

c) Oggetto prestazionale : Il Capitolato nel fascicolo è allegato in pdf ma non è sottoscritto dalla S.A. Non è individuabile la modalità di erogazione delle varie prestazioni (programmi di formazione, organizzazione incontri) e le tempistiche entro le quali assolversi le stesse, di conseguenza quali condizioni siano da asseverarsi ai fini della certificazione della regolarità dell'esecuzione la cui liquidazione è prevista ogni 4 mesi. Non risulta un cronoprogramma delle attività prestazionali da espletarsi ciò genera l'aleatorietà di quanto previsto nell'art. 7 condizione della risoluzione : "" ritardo della consegna del materiale o di prestazione di servizi". Dal Capitolato emerge la richiesta di due figure professionali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente . Il Terzo soggetto organizzatore di corsi di formazione nel capitolato non è previsto.( cfr rilievi sull'illegittimo calcolo del valore prestazionale).

d) Periodo prestazionale 36 mesi senza alcuna specifica temporale (dal---al---) Non è comprensibile se trattasi di un contratto ad esecuzione periodica, in cui le prestazioni vengono eseguite a intervalli regolari, o se trattasi di contratti ad esecuzione continuata, in cui la prestazione è unica e ininterrotta.

e) Violazione del principio di rotazione

Nelle premesse si legge:

DATO ATTO che ai fini del rispetto del principio di rotazione disciplinato dall' art. 49 del nuovo Codice degli Appalti D.LGS 36/2023 è stato confermato l'operatore uscente in quanto ricorrono le seguenti condizioni:

- ha garantito standard prestazionali e di servizio adeguati ed alle previsioni degli atti di affidamento a fronte di un corrispettivo in linea con le condizioni di mercato;
- ha manifestato l'immediata disponibilità alla esecuzione della fornitura;
- l'importo complessivo dell'incarico compreso di quello dell'annualità precedente rientra comunque
- nei limiti di cui all'art. 51 comma 1, lettera a) della L. n. 108/2021;

Innanzitutto per disapplicare l'obbligo di rotazione è necessario che ricorrano entrambi i seguenti presupposti analiticamente motivati ( art. 49 comma 4) :

- struttura del mercato ovvero effettiva assenza di alternative
- qualità della prestazione resa.

Dato atto che si è proceduto ad un approfondito riesame della procedura alla luce dei rilievi formulati;

Considerato che:

- **in merito alla lettera a) e alla lettera b) della nota dell'ufficio Controlli:**

**L'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del Dlgs 36 2023**, prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro.

Il Comunicato del Presidente ANAC del 05.06.2024:

- ❖ alla FAQ D9 precisa che “le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni.”
- ❖ alla FAQ D10 chiarisce che “L'accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'AQ, complessivamente stimato”. Evidenziando che tale strumento “consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici” e
- ❖ precisa altresì che per quanto concerne, infine, la compatibilità dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 36/2023 - fermo restando il fatto che l'applicazione del principio non può, comunque, essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto - si evidenzia che i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell'accordo quadro, appaiono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice.

Visto che l'accordo quadro rappresenta una modalità per l'affidamento all'operatore economico Radiosanit srl per il servizio di gestione e la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 rappresentando uno strumento che con efficacia e tempestività possa rispondere alle esigenze che si manifesteranno di intervenire consentendo, sulla base della

disponibilità economica complessiva individuata per la sua attuazione, un coordinamento unitario di tutte le attività attinenti al servizio stesso;

Risultato quindi motivato avvalersi del suddetto istituto stante la tipologia dei servizi prestazionali da assicurarsi di entità e numero variabili e quindi non aprioristicamente predeterminabili, ma spesso caratterizzati da indifferibilità ed urgenza;

- **in merito alla lettera c): all'oggetto prestazionale e al cronoprogramma:** il Capitolato di Servizio, in quanto formalmente allegato alla Trattativa Diretta n. 4761806 sulla piattaforma MePA, costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale, accettato dall'operatore economico con la partecipazione e l'aggiudicazione della procedura. Esso definisce in modo esaustivo l'oggetto delle prestazioni, chiarendo che l'operatore affidatario (Radiosanit Srl) è il soggetto unico che fornisce sia le figure professionali (RSPP e Medico Competente) sia l'organizzazione dei corsi di formazione. Per sanare la criticità relativa alla mancanza di tempistiche definite, è stato predisposto, d'intesa tra il RUP e l'operatore economico, l'allegato "Cronoprogramma di Massima delle Attività", che definisce scadenze e frequenze indicative per tutte le prestazioni e che costituisce parte integrante del presente atto.
- **in merito alla lettera d) periodo prestazionale:** Si precisa che il contratto per il triennio 2025-2027 ha natura di contratto ad esecuzione continuata e periodica, in quanto garantisce la copertura continuativa delle figure del RSPP e del Medico Competente e, al contempo, l'erogazione di prestazioni periodiche (sopralluoghi, riunioni, formazione, visite mediche) secondo le scadenze normative o le esigenze dell'Ente.
- **in merito alla lettera e) principio di rotazione:** Si prende atto che la motivazione relativa alla deroga al principio di rotazione, riportata nella D.D. n. 165/2024, è frutto di un errore materiale (refuso). Si rettifica pertanto tale punto chiarendo che, con l'affidamento alla ditta Radiosanit Srl, operatore economico diverso dal gestore precedente, è stato pienamente rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/90, "il provvedimento amministrativo oggetto di controllo può essere convalidato dalla pubblica amministrazione, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

**RAVVISATO** il sussistere di un prevalente interesse pubblico alla convalida dell'atto di affidamento n. 165/2024, in luogo del suo annullamento, per le seguenti motivazioni:

- **Continuità di un servizio obbligatorio:** Il servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro è un adempimento normativo non differibile (D.Lgs. 81/2008), la cui interruzione esporrebbe l'Ente a responsabilità e pregiudicherebbe la tutela dei lavoratori.
- **Antieconomicità dell'annullamento:** L'annullamento dell'affidamento comporterebbe la necessità di avviare una nuova procedura di gara, con conseguente dispendio di tempi e risorse amministrative, a fronte di un vizio che risulta emendabile.
- **Natura sanabile del vizio:** Il vizio riscontrato può essere sanato mediante una riqualificazione dell'affidamento e la definizione di un quadro economico certo, garantendo la corretta tracciabilità;

**RITENUTO**, per finalità di semplificazione gestionale e per garantire la copertura finanziaria per l'intera durata del rapporto, di sanare il vizio tramite la riqualificazione dell'affidamento in **Accordo Quadro** e di darvi esecuzione mediante un **unico contratto applicativo pluriennale**, coperto da un **unico CIG Derivato** per l'intero valore stimato;

**VISTI** gli atti e le normative richiamate in premessa;

**VISTI**

- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs.n.118/2011;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione Giuntale n.79 del 31.3.2022 art.28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.80 del 27.12.2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19.4.2017
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.1 del 15.02.2010 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n.74 del 28.10.2022;

#### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
2. **DI PRENDERE ATTO** per le motivazioni esposte in premessa dei rilievi formulati dall'Ufficio Controlli con nota prot. n. 35256 del 14/07/2025;

3. **DI RETTIFICARE**, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/90, per le ragioni di prevalente interesse pubblico esposte in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 165 del 04.12.2024 in virtù del quale è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole;
4. **DI RICORRERE** all'istituto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del DLgs 36/2023 in quanto gli interventi sopra indicati, non predeterminati nel numero, saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro anche in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi.
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023, per la stipula dell'accordo quadro e dei contratti attuativi non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 33 giorni.
6. **DI RIQUALIFICARE**, con effetto ex tunc, l'affidamento disposto con la suddetta D.D. n. 165/2024 come **Accordo Quadro triennale (2025-2027)** con un unico operatore economico (Radiosanit Srl, P.IVA 00277930673).
7. **DI QUANTIFICARE** l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro per il triennio 2025-2027 in € **53.291,80 (cinquantatremiladuecentonovantuno/80) oltre IVA**, comprensivo sia delle prestazioni a canone fisso sia di una stima del fabbisogno di prestazioni variabili (formazione, visite mediche aggiuntive, etc.).
8. **DI STABILIRE** le seguenti modalità di esecuzione e di gestione della tracciabilità, a sanatoria e integrazione della D.D. n. 165/2024:
  - a) Il codice **CIG B49B6DDC44** è qualificato come **CIG "Padre"** dell'Accordo Quadro e non potrà essere utilizzato per impegni di spesa o pagamenti.
  - b) L'esecuzione dell'Accordo Quadro avverrà tramite la stipula di un **unico contratto applicativo** di durata triennale.
  - c) Per tale contratto applicativo pluriennale verrà richiesto un **unico CIG "Derivato"** per l'importo complessivo massimo del servizio, pari a € 53.291,80 oltre IVA.
  - d) Sul CIG Derivato pluriennale verrà assunto un unico impegno di spesa pluriennale, imputando le quote di spesa ai rispettivi esercizi finanziari di competenza (2025, 2026, 2027). Tutti i pagamenti effettuati nel triennio saranno imputati a detto impegno.
9. **DI APPROVARE** l'allegato **“Cronoprogramma di Massima delle Attività” (Allegato A)**, che, a superamento della criticità evidenziata dall'Ufficio Controlli, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e dell'accordo contrattuale tra le parti, definendo le tempistiche di erogazione delle prestazioni.

10. **DI PRECISARE** che l'impegno di spesa di € 3.314,74, assunto con la Determinazione n. 86 del 10.06.2025, è da intendersi assorbito e superato dal nuovo e complessivo impegno di spesa pluriennale di cui al punto precedente. L'Ufficio Ragioneria è pertanto incaricato di provvedere ai conseguenti adempimenti contabili, inclusa la revoca formale dell'impegno parziale n. 328 del 10.06.2025 e la sua confluenza nel nuovo impegno pluriennale.
11. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Ragioneria di procedere con la richiesta del CIG Derivato pluriennale e con i conseguenti adempimenti contabili per la corretta gestione dell'operazione come sopra definita.
12. **DI CONFERMARE** nella restante parte la validità e l'efficacia della D.D. n. 165/2024, i cui effetti sono ora ricondotti, disciplinati e sanati dal presente atto di integrazione e rettifica.
13. **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente all'allegato Cronoprogramma, all'Ufficio Controlli, alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza, e alla ditta affidataria Radiosanit Srl.
14. **DI DARE ATTO** che il Rup è il sottoscritto Dirigente e che si individua quale responsabile di fase dell'esecuzione la D.ssa Verdecchia Katia;
15. **DI DARE ATTO** che non ricorre l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del d.lgs.36/2023 il quale per i servizi ne prevede l'indicazione per valori pari o superiori ad € 140.000,00 art 50, comma 1, lett.b) considerato che l'importo del presente affidamento non supera tale valore limite;
16. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il Dirigente III Settore Servizi Finanziari e Tributari

Dott.ssa Antonietta Crisucci